

Santa Sede La Costituzione apostolica "Prædicate Evangelium"

I nuovi Dicasteri della Curia Romana

Presentiamo sinteticamente la nuova struttura della Curia Romana attraverso la descrizione di Dicasteri, Tribunali e Organismi economico-amministrativi della Santa Sede così come voluti da Papa Francesco per ammodernare il governo della Chiesa.

Ettore Malnati

Al cap. V della costituzione apostolica *Prædicate Evangelium* vengono presentati i Dicasteri rinnovati.

Dicastero per l'Evangelizzazione (artt. 53-68)
Viene suddiviso in due Sezioni: *Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo* (artt. 55-60) e *Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari* (artt. 61-68).

Questo nuovo Dicastero accorpa i precedenti Congregazioni per l'Evangelizzazione dei Popoli e Pontificio Consiglio per l'Evangelizzazione.

Dicastero per la Dottrina della Fede (artt. 69-78)

"Compito di questo Dicastero è aiutare il Romano Pontefice e i Vescovi nell'annuncio del Vangelo in tutto il mondo, promuovendo e tutelando l'integrità della dottrina cattolica sulla fede e la morale, attingendo al deposito della fede e ricercandone anche una sempre più profonda intelligenza di fronte alle nuove questioni" (art. 69).

Il Dicastero è costituito da due Sezioni: *Sezione dottrinale* (artt. 70-75) che "favorisce e sostiene lo studio e la riflessione sulla comprensione della fede e dei costumi e sullo sviluppo della teologia nelle diverse culture, alla luce della retta dottrina e delle sfide dei tempi, in modo da offrire risposta, alla luce della fede, alle questioni e alle argomentazioni che emergono con il progresso delle scienze e l'evolversi delle civiltà" (art. 71). *Sezione disciplinare* (artt. 76-78) che "si occupa dei delitti riservati al Dicastero e da questo trattati mediante la giurisdizione del Supremo Tribunale Apostolico" (art. 76).

"Presso il Dicastero sono istituite la Pontificia Commissione Biblica e la Commissione Teologica Internazionale" (art. 77) e "la Pontificia Commissione per la tutela dei minori" (art. 78).

Dicastero per il Servizio della Carità o Elemosineria Apostolica (artt. 79-81)

Tale Dicastero "è un'espressione speciale della misericordia e, partendo dall'opzione per i poveri, i vulnerabili e gli esclusi, esercita in qualsiasi parte del mondo l'opera di assistenza e di aiuto verso di loro a nome del Romano Pontefice" (art. 79).

"Il Dicastero è competente a ricevere, cercare e sollecitare libere donazioni destinate alle opere di carità che il Romano Pontefice esercita verso i più bisognosi" (art. 81 par. 1). "L'Elemosiniere di Sua Santità ha altresì la



facoltà di concedere la Benedizione Apostolica a mezzo di diplomi su carta pergamena debitamente autenticati" (art. 81 par. 2).

Dicastero per le Chiese orientali (artt. 82-87)

Si occupa delle materie concernenti le Chiese Cattoliche Orientali *sui iuris*, per quanto riguarda le persone e le cose (cfr art. 82). "Sono Membri di diritto del Dicastero: i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori delle Chiese orientali *sui iuris* e il Prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani" (art. 83 par. 1).

Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (artt. 88-97)

Questo Dicastero "promuove la sacra liturgia secondo il rinnovamento intrapreso dal Concilio Vaticano II" (art. 88).

È suo compito "provvedere alla redazione o alla revisione e aggiornamento delle edizioni tipiche dei libri liturgici" (art. 89 par. 1); inoltre "conferma le traduzioni dei libri liturgici nelle lingue correnti ... approvati legittimamente dalle Conferenze episcopali. Dà pure la *recognitio* ai Calendari particolari, ai Propri delle Messe e della Liturgia delle Ore delle Chiese particolari e degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica approvati dalla relativa Autorità competente" (art. 89 par. 2).

Il Dicastero cura la disciplina dei sacramenti (art. 90); promuove ed anima la celebrazione dei Congressi Eucaristici Internazionali e Nazionali (art. 91); promuove la formazione

liturgica a vari livelli; sostiene le Commissioni e gli Istituti creati per promuovere l'apostolato liturgico, la musica, il canto e l'arte (cfr. art. 92 parr. 1 e 2); regola e disciplina la sacra liturgia nella forma straordinaria del Rito Romano (art. 93); tutela il culto delle sacre reliquie e concede il titolo di Basiliche minori a chiese fuori Roma (art. 94).

Dicastero delle Cause dei Santi (artt. 98-102)

Questo Dicastero "tratta, secondo la procedura prescritta, tutto quanto riguarda le Cause di beatificazione e canonizzazione" (art. 98); esamina gli atti delle Cause già istruite, verificando che la procedura sia stata compiuta secondo le norme ed esprimendo un giudizio di merito sulle Cause stesse al fine di sottoporle al Romano Pontefice" (art. 99 par. 2).

Spetta a questo Dicastero concedere il titolo di dottore della Chiesa ad un Santo o a una Santa per la loro eminente dottrina (art. 102).

Dicastero per i Vescovi (artt. 103-112)

"Compete al Dicastero per i Vescovi tutto quanto si riferisce alla costituzione e alla provvista delle Chiese particolari e all'esercizio dell'ufficio episcopale nella Chiesa latina" (art. 103).

Spetta a questo Dicastero, in collaborazione con i Vescovi e le Conferenze episcopali la costituzione delle Chiese particolari e dei loro eventuali raggruppamenti (cfr. art. 104). Spetta al Dicastero per i Vescovi "tutto ciò che attiene alla nomina dei Vescovi, dioce-

sani e titolari, degli Amministratori apostolici e, in generale, alla provvista delle Chiese particolari" (art. 105 par. 1) nei territori di antica evangelizzazione.

Presso il Dicastero è istituita la Commissione per l'America Latina (art. 111 parr. 1 e 2).

Dicastero per il Clero (artt. 113-120)

"Il Dicastero per il Clero tratta di tutto quanto si riferisce ai presbiteri e ai diaconi del clero diocesano riguardo alle loro persone, al loro ministero pastorale e a ciò che è loro necessario per un suo fruttuoso esercizio ... e attua la sollecitudine della Sede Apostolica per quanto attiene alla formazione dei candidati agli Ordini sacri" (art. 113 parr. 1 e 2). "Spetta al Dicastero la promozione di tutto ciò che riguarda la formazione dei futuri chierici tramite apposite norme" (art. 114 par. 3). "Il Dicastero è competente per i casi di dispensa dagli obblighi assunti con l'ordinazione al diaconato e al presbiterato da chierici diocesani e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, della Chiesa latina e delle Chiese orientali" (art. 116 par. 2).

Sono di competenza di questo Dicastero "la disciplina generale riguardante il Consiglio diocesano per gli affari economici, il Consiglio presbiterale, il Collegio dei consultori, il Capitolo dei canonici, il Consiglio pastorale diocesano, le Parrocchie, le Chiese ... e gli archivi ecclesiastici" (art. 118 parr. 1 e 3).

→ continua a p. 3